



CAMBRIDGE
International Education
Cambridge International School



LICEO STATALE "G. LOMBARDO RADICE"
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opz. Economico-Sociale
Via Imperia n. 21 - 95128 C A T A N I A Tel. 095/ 6136310
E-mail: CTPM03000Q@istruzione.it - C.F. 80010640870
Sede Distaccata di Gravina di Catania Tel. 095/6136318
Sede di Via del Bosco Tel. 095/6136854
www.lombardoradicect.edu.it

REGOLAMENTO PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI *

I PCTO sono proposti come metodologia didattica per: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Tra le direttive della legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" denominata "La Buona scuola"(commi 33/43) trova puntuale conferma il potenziamento dell'offerta formativa nella metodologia di alternanza scuola lavoro con un'attività di 200 ore, da ripartire nel triennio a seguito di apposite Convenzioni stipulate dal Dirigente Scolastico con soggetti esterni alla scuola, esponenti del mondo economico, formativo e sociale del territorio. L'attività è frutto di una co-progettazione scuola/aziende/enti esterni con criteri condivisi di monitoraggio e valutazione relativi alle competenze acquisite che confluiranno in un "Portfolio dello studente", da consegnare alla Commissione per gli Esami di Stato. Tale legge inserisce organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), all'articolo 1, comma 785, 2019, interviene sui percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ridenominandoli "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (d'ora in poi denominati PCTO) e, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto la durata minima, nell'arco del triennio, in 90 ore per i licei. Secondo l'aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull'auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si sviluppa un'attitudine, un "abito mentale", una padronanza sociale ed emotiva.

Il decreto 774 del 4 settembre 2019 indica le linee guida ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabiliscono l'attuale quadro di riferimento della progettazione dei percorsi finalizzati alla costruzione e al rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze orientative, indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l'arco della vita.

Il decreto ministeriale 226 del 12 Novembre 2024 reca i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

*** Riferimenti normativi:**

- ✓ decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
- ✓ legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 punti 7, 33, 35, 38
- ✓ Nota MIUR 28 marzo 2018 n. 3355
- ✓ decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 – Capo III art. 13 – Capo IV art. 26
- ✓ Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza
- ✓ Nota prot. 3355 AOODGOSV del 28/03/2017
- ✓ Chiarimenti MIUR in materia di attività di alternanza scuola lavoro del 24 aprile 2018 (MIUR AOODGOSV-Registro ufficiale 0007194)
- ✓ legge 30 dicembre 2018, n. 145
- ✓ LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
- ✓ DM 774/2019
- ✓ DM 226/2024

**ART. 1
FINALITÀ**

1. Il Liceo “G. Lombardo Radice” in quanto Soggetto Promotore di PCTO ha il compito di:

- definire i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
- individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche;
- redigere i PCTO;
- stipulare accordi con le strutture ospitanti.

Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l'integrazione di conoscenze e abilità personali e relazionali. I PCTO devono quindi offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative in modo autonomo, per apprendere attraverso l'esperienza e per elaborarla/rielaborarla all'interno di un contesto operativo.

2. Come riportato all'art. 2 del DL 77/2005, l'alternanza, che si rende ora applicabile ai PCTO, è una metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei discenti nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- f) Data la complessità del Liceo Lombardo Radice dovuta sia alla presenza di diversi indirizzi sia al numero di alunni che devono svolgere i PCTO, pur riconoscendo la centralità dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari, si assegna al tutor di classe PCTO la responsabilità di progettare i percorsi.

**ART. 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

1. La progettazione dei percorsi, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale e OBBLIGATORIA, deve contribuire allo sviluppo delle capacità di auto-orientamento dello studente, unitamente alle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi, nonché al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Rappresentano uno strumento strategico per migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista economico, sociale e politico.
2. Come previsto dalla legge 107/2015 e s.m.i., il PCTO è da ritenersi attività ordinamentale e, in quanto tale, coinvolge l'intero curriculum seguendo pertanto la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe.
3. I PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni attivate con una platea di soggetti (strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e che attualmente possono essere rappresentati da:
 - ✓ imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
 - ✓ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - ✓ Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
 - ✓ Ordini professionali;
 - ✓ Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
 - ✓ Enti che operano nel settore della formazione;
 - ✓ Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti che svolgono attività nel settore medico-sanitario;
 - ✓ Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la propria disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

4. I percorsi formativi, previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee Guida operative del MIUR ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno svolgersi:
 - ✓ a scuola.
 - ✓ presso strutture ospitanti

previa convenzione stipulata tra l'Istituto nella persona del Dirigente Scolastico denominato "Soggetto promotore" e il partner nella persona del suo legale rappresentante denominato "Soggetto ospitante".

5. Il Liceo propone percorsi che permettano a tutte le Studentesse e gli Studenti di svolgere almeno il monte ore minimo previsto dalla legge per i licei (90 ore). Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, l'Istituzione Scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.
6. Le proposte comprendono progetti annuali, biennali e anche triennali, rivolti all'intera classe o anche a gruppi di Studentesse e Studenti di classi diverse.
7. La realizzazione dei PCTO, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all'esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali.
8. Il corso base sulla sicurezza in ambienti di lavoro da svolgersi in primo liceo, della durata di 4 ore potrà essere integrato¹ con ulteriori approfondimenti, riguardanti, ad esempio, le norme di sicurezza relative all'utilizzo dei laboratori a cura dei docenti per 2 ore ciascuno nelle rispettive discipline. Al termine del corso in presenza e/o online sulla sicurezza è previsto un test di verifica finale, con rilascio della relativa attestazione.
9. Poiché i PCTO mirano ad arricchire la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze (soft skills² e hard skills) e poiché la maturità/consapevolezza con cui si acquisiscono tali competenze si

modifica con la capacità di lettura della realtà da parte delle Studentesse e degli Studenti, preso atto che i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e che pertanto contribuiscono alla definizione per ciascun anno del relativo credito scolastico, nel considerare altresì che l'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi rientra a pieno titolo nelle prove degli esami di Stato, per ciascun anno dovrà essere svolto, di norma, almeno un PCTO.

10. La partecipazione ai percorsi è obbligatoria. Per la validità del percorso è tassativamente richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte ore. Le motivazioni delle assenze devono essere adeguatamente documentate e, nel caso in cui queste siano in numero considerato eccessivo dal Consiglio di Classe, incideranno sull'attribuzione del voto di comportamento e sulla valutazione delle discipline afferenti al progetto in questione.

¹ In tema di **tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del **d.lgs. 81/2008** stabilisce l'**equiparazione allo status di lavoratori** per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Detta equiparazione si estende, secondo la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I PCTO possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie con le quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni. - formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - sorveglianza sanitaria; - dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una **formazione di differente livello**, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi (Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015), prevedendo che gli studenti ricevano: - la **formazione generale** preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori); - la **formazione specifica** all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Il numero di ore varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a: **4 ore per i settori della classe di rischio basso** (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning; **8 ore per i settori della classe di rischio medio** (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza; **12 ore per i settori della classe di rischio alto** (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

E' evidente che, nel caso in cui i PCTO non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).

Per i PCTO presso una struttura ospitante sarà necessaria la **sorveglianza sanitaria**, secondo le regole dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante. Art.5 D.L. 195/2017 prevede che il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante e in ragione della richiamata tipologia di rischio, con una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante: - non superiore al rapporto di **5 a 1** per attività a **rischio alto**; - non superiore al rapporto di **8 a 1** per attività a **rischio medio**; - non superiore al rapporto di **12 a 1** per attività a **rischio basso**.

² **Le soft skills** ovvero competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l'incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle società complesse.

ART. 3
STUDENTI DSA E BES

1. Il D.lgs.vo. n. 77/2005 indica che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia e progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni.
2. Nella valutazione dei percorsi per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, i Consigli di Classe del Liceo decideranno autonomamente in merito, prevedendo nei PDP e nei PEI, percorsi personalizzati sulla base delle attitudini e capacità, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - bisogni educativi e formativi;
 - livelli di partenza in termini di attitudini;
 - abilità, conoscenze, competenze, dinamiche di apprendimento (teorico e pratico), ambiti di autonomia da potenziare, anche prevedendo flessibilità o riduzione oraria del percorso.
3. Le stesse disposizioni si applicano per gli studenti per i quali sia stata attivata la modalità "Scuola in ospedale".

ART. 4
PERCORSI INDIVIDUALI

1. La richiesta di adesione a percorsi individuali scelti dagli studenti e dalle studentesse e dalle loro famiglie deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica almeno 60 giorni prima che l'attività abbia inizio (nel caso si tratti di progetti di attività da svolgersi nel periodo estivo) o 30 giorni prima (nel caso in cui i progetti prevedano le attività nel periodo in cui si svolgono le lezioni), in modo che la Dirigente possa valutarne l'ammissibilità e in tal caso trasmettere la richiesta al Consiglio di Classe per verificare se esistono i seguenti requisiti:
 - a) La coerenza dell'attività proposta con gli obiettivi formativi dell'istituto esplicitati nel PTOF (parere di ammissibilità della Dirigente scolastica)
 - b) La possibilità di stabilire con l'ente presso il quale viene svolta l'attività una convenzione che assicuri:
 - sicurezza nell'ambiente di lavoro, anche attraverso un'assicurazione antinfortunistica stipulata allo scopo;
 - progettazione di attività mirate all'acquisizione di competenze coerenti con l'indirizzo di studio;
 - valutazione finale delle competenze acquisite;
 - certificazione delle ore di attività svolte (parere di ammissibilità della Dirigente scolastica e del referente d'istituto per i PCTO)
 - c) La disponibilità di un tutor interno all'Istituto che concordi i termini della convenzione con l'azienda interessata per la realizzazione del progetto individuale (con deliberazione formale del Consiglio di Classe).
2. Nel caso in cui tutte le condizioni di cui al primo comma non siano soddisfatte, la richiesta verrà ritenuta INAMMISSIBILE; nel caso in cui sia giudicata ammissibile, ma non possa essere soddisfatta la condizione di cui al punto c, non verrà comunque accettata, in quanto NON REALIZZABILE, e il percorso individuale proposto non potrà essere validato come PCTO.
3. Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni si precisa quanto segue:
 - d) Il percorso individuale dello studente potrà essere validato fino a un massimo di 30 ore complessive;
 - e) L'attività che lo studente svolgerà non dovrà interferire con i percorsi progettati per l'intera classe di appartenenza, per cui egli dovrà comunque essere presente nel caso si svolgano nelle ore curricolari. Nel caso le attività della classe si svolgano di pomeriggio, lo studente non è tenuto a parteciparvi.
4. La scuola si riserva la facoltà di attivare percorsi individualizzati in caso di progetti particolarmente significativi e di alto valore didattico-educativo.

ART. 5
PCTO PER STUDENTI CHE RIPETONO LA CLASSE

1. L'alunno/a che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di PCTO poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento (Punto 5, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017).
2. Per quanto riguarda gli studenti che devono ripetere la classe quarta e quinta liceo essi verranno inseriti nei progetti della nuova classe, tenendo conto delle ore svolte durante il precedente anno scolastico.
3. Per facilitarne l'inserimento il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, e in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, a percorsi per un numero di ore aggiuntive rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento con quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza.

ART. 6

ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO

1. In linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a sviluppare competenze trasversali, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di un'altra cultura esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.
2. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado.
In ogni caso - ferme restando le indicazioni nel Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo - al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese.
3. Il Consiglio della classe competente ha la responsabilità ultima di valutare gli esiti dell'esperienza di studio all'estero, in sede di scrutinio, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza anche quantitativa di PCTO dell'alunno, con le esperienze e percorsi conclusi dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
4. Nel caso di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni, fatta salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite (Punto 7, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017).
- 5.

ART. 7

ATTIVITÀ SPORTIVE DI ALTO LIVELLO AGONISTICO

1. I PCTO possono comprendere gli impegni sportivi per studenti-atleti di "alto livello", sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra il Consiglio di Classe e l'ente, federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. Per l'elenco delle categorie per le quali l'attività sportiva è riconducibile all'attività di PCTO/ASL si rimanda ai "Chiarimenti MIUR in materia di attività di alternanza scuola lavoro del 24 aprile 2018".
2. Al termine dell'anno, il Consiglio di classe, valuterà le competenze trasversali acquisite dallo studente stabilendone l'equipollenza qualitativa e quantitativa, rispetto alle esperienze di alternanza svolte dalla classe di appartenenza.

ART. 8

STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE

1. Gli alunni provenienti da altre scuole all'atto dell'iscrizione dovranno presentare certificazione attestante l'attività e le ore svolte.

ART. 9

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il Consiglio di classe, in sede di progettazione, anche sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari, definisce i traguardi formativi per la classe, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o disciplinari attese, operando una scelta all'interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.
2. Individua un tutor tra i docenti del C.d.C. denominato "tutor interno".
3. Individua strumenti per l'accertamento di processo e di risultato delle diverse esperienze di PCTO. Sarà in particolare valutata l'acquisizione delle competenze trasversali, quali competenze chiave dell'apprendimento permanente (secondo la raccomandazione del Consiglio UE), definite come traguardo formativo dei percorsi. I docenti delle materie coinvolte nel percorso possono valutare le competenze durante e al termine dell'esperienza, tenendo conto del prodotto realizzato e delle valutazioni espresse dai tutor.
4. In sede di scrutinio ciascun docente, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l'espressione collegiale del voto di comportamento. La non ammissione alla classe successiva comporta la non validità del percorso PCTO effettuato durante quell'anno di corso.
5. Data la complessità del Liceo Lombardo Radice dovuta sia alla presenza di diversi indirizzi sia al numero di alunni che devono svolgere i PCTO, pur riconoscendo la centralità dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari, si assegna al tutor di classe PCTO la responsabilità di progettare i percorsi sulla base del modello di progetto reperibile nella sezione modulistica PCTO del sito della scuola. Si sottolinea che la pianificazione presente modello di progetto rappresenta una linea guida della progettazione del tutor PCTO; la suddetta pianificazione può subire modifiche ed integrazioni anche e soprattutto sulla base di proposte provenienti dal tutor della struttura ospitante denominato "tutor esterno".

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

1. Studentesse e Studenti si impegnano a partecipare al/ai percorso/i secondo le indicazioni del tutor scolastico e dell'eventuale tutor formativo esterno, rispettando le norme di comportamento e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Studentesse e Studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - svolgere le attività previste dal progetto di classe seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o rispetto ad altre evenienze;
 - rispettare il calendario e gli orari concordati fra il tutor esterno e quello scolastico;
 - tenere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano presso il soggetto ospitante, nel rispetto delle persone e delle cose;
 - osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo del lavoro;
 - non assumere comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità di chi opera nella struttura ospitante;
 - mantenere un comportamento atto ad evitare danneggiamenti volontari o involontari ai beni del soggetto ospitante;
 - non utilizzare il cellulare per effettuare riprese video o foto non autorizzate e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del percorso;
 - informare sia il tutor esterno, sia quello scolastico dell'eventuale assenza o ritardo e spiegarne i motivi, con onere di successiva giustificazione;
 - informare tempestivamente sia il tutor esterno, sia quello scolastico di eventuali uscite anticipate,

- documentando i motivi, con l'onere di adeguata autorizzazione dei genitori per i minorenni;
- Prendere parte attiva alla realizzazione di un elaborato finale previsto per ciascun anno scolastico in modo da documentare la loro esperienza in chiave autovalutativa e le competenze acquisite
3. Per quanto riguarda i criteri per la trattazione dei casi di infortunio si rimanda alla circolare INAIL del 21/11/2016. La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla circolare sopra citata, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in PCTO, il liceo stipula una polizza assicurativa a proprio carico.

ART. 11

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Quanto previsto dal presente regolamento è subordinato alla coerenza con eventuali disposizioni normative in materia emanate dal MIUR.